

Prot. n. 27 S.P./2015

Lodi, li 29 agosto 2015

**Al Garante**  
**per la Protezione dei dati Personali**  
**Piazza Montecitorio n. 121**  
**00186 R O M A**

→ Email: [urp@gdp.it](mailto:urp@gdp.it)  
E-mail certificata: [urp@pec.gdp.it](mailto:urp@pec.gdp.it)

*e.p.c.*

**Al Ministero della Giustizia**  
**Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**  
**Casa Circondariale di Lodi**  
**Via F. Cagnola, n. 2**  
**26900 L O D I**

→ E-mail: [cc.lodi@giustizia.it](mailto:cc.lodi@giustizia.it)  
E-mail certificata: [cc.lodi@giustiziacert.it](mailto:cc.lodi@giustiziacert.it)

**Al Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria**  
**Segreteria Generale**  
**Via Trionfale, n. 79/a**  
**00136 R O M A**

→ E-mail: [segreteria.generale@sappe.it](mailto:segreteria.generale@sappe.it)  
E-mail certificata: [segreteria.generale@pec.sappe.it](mailto:segreteria.generale@pec.sappe.it)

**OGGETTO: Segnalazione ai sensi dell' art. 141 comma 1 lett “b” del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003.**  
**Impianto di videosorveglianza presso la Casa Circondariale di Lodi.**

*Spett.le Autorità,*

la scrivente O.S. Provinciale SAPPe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) con sede in Via F.Cagnola, n. 2 – Lodi, presso Casa Circondariale Lodi, e-mail: [lodi@sappe.it](mailto:lodi@sappe.it), quale articolazione periferica della Segreteria Generale SAPPe di Roma Via Trionfale, 79/a C.F.: 97078840580, ha il dovere di segnalare che presso la Casa Circondariale di Lodi – meglio denominata in indirizzo – è stato installato, nell'anno 2013, un sistema di videosorveglianza da remoto ed in tempo reale, con relativa videoregistrazione, degli ambienti interni ed esterni della Casa Circondariale di Lodi, con oltre 35 telecamere. Tutto questo senza alcun accordo con le OO.SS e in violazione delle norme che disciplinano i diritti della privacy e della protezione dei dati personali.

Nell'anno 2014, tutte le OO.SS del Comparto Sicurezza, a seguito delle continue violazioni in materia di prerogative sindacali, hanno chiesto e ottenuto l'avvicendamento dell'Autorità Dirigente della Casa Circondariale di Lodi.

Con l'arrivo della nuova Autorità Dirigente e dopo un lungo periodo di comprensione, circa la stipula di accordi demandati alla contrattazione decentrata, si sta assistendo ad una maggiore espansione dell'impianto di videosorveglianza che non ha precedenti.

Di fatti all'inizio del c.a. il sistema di videosorveglianza in questione è stato ampliato di oltre 15 telecamere e da pochi giorni di ulteriori 15, con tendenza all'aumento nei prossimi giorni.

Con le note n. 25/SP del 12.08.2015 e n. 26/SP del 24.08.2015, allegate alla presente, la scrivente O.S. ha voluto evidenziare, al Direttore della Casa Circondariale di Lodi, i diritti di privacy e di protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente oltre a richiedere una convocazione ad hoc, prima della prossima installazione, nel rispetto dell'art. 4 comma 1 lett. "n" dell'Accordo Quadro Nazionale vigente nonché dell'art. 4 della Legge n. 300 del 20.05.1970 e dell'art. 27 comma 1 lett "c" del D.P.R. n. 164 del 18.06.2002. Allo stato attuale ancora non è pervenuta alcuna risposta e neanche una semplice comunicazione dove si informano le OO.SS dell'esistenza di un impianto di videosorveglianza.

La materia oltre ad essere disciplinata dalla Legge n. 300 del 20.05.1970 è regolamentata dalla normativa di seguito elencata:

- LEGGE 395 del 15.12.1990 art. 19 comma 14
- D.P.R. n. 164 del 18.06.2002 art. 27
- D.P.R. n. 395 del 31.07.1995 art. 25
- A.Q.N. del 24.03.2004 art. 4 c. "1" lett "n"

Purtroppo ad oggi il sistema di videosorveglianza della Casa Circondariale di Lodi, composto da oltre 60 telecamere che riprendono anche l'attività lavorativa del personale e che viene utilizzato per la visione delle immagini in diretta h24 in sincronia con la registrazione, in diversi posti di servizio, si presenta ancora privo di un accordo con le OO.SS., sprovvisto degli appositi cartelli che informano la presenza di telecamere, senza un incaricato alla gestione dei dati videoripresi e la mancanza delle misure di sicurezza da adottare per la custodia e dei trattamenti dei dati personali acquisiti per mezzo del sistema di videosorveglianza.

A peggiorare la posizione vi è anche l'installazione di alcune telecamere direzionate sui posti di servizio della Polizia Penitenziaria che riprendono l'espletamento della loro attività anziché essere installate nelle zone dove i detenuti sono presenti e non vigilati, non rispettando così la "proporzionalità del trattamento delle immagini rispetto agli scopi".

Per tutto quanto sopra esposto e a tutela dei diritti del personale di Polizia Penitenziaria di Lodi, si chiede un'autorevole intervento finalizzato al controllo e alla cessazione delle violazioni in materia di protezione dei dati personali.

Si allega:

- 1) Nota SAPPe n. 25/SP del 12.08.2015;
- 2) Nota SAPPe n. 26/SP del 24.08.2015;
- 3) Foto ingresso della Casa Circondariale di Lodi da dove si rileva una delle telecamere.
- 4) Stralcio dell'Accordo Quadro Nazionale del 24.03.2004.

Considerato che le preoccupazioni del personale di Polizia Penitenziaria di Lodi hanno superato qualsiasi soglia di tollerabilità, si confida in un celere riscontro.

Cordiali Saluti

**Il Segretario Provinciale**  
**LEMMO DARIO**

Prot. n. 25 S.P./2015

Lodi, li 12 agosto 2015

**Al Direttore**  
**della Casa Circondariale**  
**Dr. Stefania D'Agostino**  
**L O D I**

*e.p.c.*

**Al Provveditore Regionale**  
**dell'Amministrazione Penitenziaria**  
**per la Regione Lombardia**  
**Dr. Aldo Fabozzi**  
**M I L A N O**

**Alla Segreteria Regionale**  
**della Lombardia SAPPe**  
**M I L A N O**

**OGGETTO: Impianto di videosorveglianza – Richiesta convocazione per stipula Accordo.**  
**Richiesta rinforzo Organico per improcrastinabili esigenze di servizio.**

La scrivente O.S. ritiene indispensabile ricordare alla S.V. che la precedente A.D. ha violato in tutte le sue parti quelle che sono le prerogative sindacali e nella lunghissima lista si annovera anche quella degli “impianti di videosorveglianza” installati nel 2013, che ha conseguito oltre all'istituzione unilaterale “dell'addetto alla Sala Regia” anche lo spostamento dei monitor in un locale incompatibile con il corretto espletamento del servizio.

In considerazione dell'ampliamento dei sistemi di videosorveglianza avvenuto nel corrente anno e in previsione di un ulteriore incremento previsto nel corrente mese di agosto è necessario dar corso ad un accordo con le OO.SS. prima di procedere alla prossima installazione.

Si preme evidenziare che, seppur l'impianto di controllo è installato per esigenze organizzative e di sicurezza, non devono essere violati i diritti di privacy e di protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente.

Per quanto sopra si chiede convocazione ad hoc, prima della prossima installazione, nel rispetto dell'art. 4 comma 1 lett. “n” dell'Accordo Quadro Nazionale vigente nonché dell'art. 4 della Legge n. 300 del 20.05.1970 e dell'art. 27 comma 1 lett “c” del D.P.R. n. 164 del 18.06.2002.

Al Provveditorato Regionale, nell'esprimere vivo apprezzamento per la scelta del progetto della videosorveglianza, si chiede, in considerazione della grave carenza di organico e anche al fine di predisporre l'Unità alla visione dei monitor, di assegnare, nelle more della mobilità Regionale, un numero adeguato di personale di Polizia Penitenziaria, inclusa di una unità femminile per poter garantire i diritti inviolabili all'unica unità femminile presente in servizio.

In attesa di riscontro si porgono Cordiali Saluti

**Il Segretario Provinciale**  
**LEMMO DARIO**

Prot. n. 26 S.P./2015

Lodi, li 24 agosto 2015

**Al Direttore**  
**della Casa Circondariale di**  
**L O D I**

*e.p.c.*

**Al Provveditore Regionale**  
**dell'Amministrazione Penitenziaria**  
**per la Regione Lombardia**  
*Dr. Aldo Fabozzi*  
**M I L A N O**

**Alla Segreteria Regionale SAPPe**  
**M I L A N O**

**Alla Segreteria Generale SAPPe**  
**R O M A**

**OGGETTO: Diffida di rimozione delle telecamere installate per l'impianto di videosorveglianza –  
Violazione A.Q.N. del 24.03.2004, Legge n. 300/1970 e D.P.R. n. 164 del 18.06.2002.  
Proposta di Accordo per l'installazione e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza.**

Si è avuto modo di constatare che nei giorni scorsi sono state installate ulteriori telecamere per la videosorveglianza senza ancora alcun accordo con le OO.SS.

Purtroppo, questi modi unilaterali nella gestione dell'Istituto oltre a violare Leggi e Regolamenti compromettono la qualità dei servizi dal momento che si preferisce installare e direzionare le telecamere in alcuni posti di servizio della Polizia Penitenziaria anziché installarle nelle zone d'ombra dove sono presenti i detenuti e non vigilati.

Tralasciando ogni forma di esame che sarà oggetto di confronto nell'elaborazione di un accordo quello che la scrivente O.S. ha voluto evidenziare nella nota n. 25/SP del 12.08.2015 sono proprio i diritti di privacy e di protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente oltre a richiedere una convocazione ad hoc, prima della prossima installazione, nel rispetto dell'art. 4 comma 1 lett. "n" dell'Accordo Quadro Nazionale vigente nonché dell'art. 4 della Legge n. 300 del 20.05.1970 e dell'art. 27 comma 1 lett "c" del D.P.R. n. 164 del 18.06.2002.

Ebbene sapere che l'Amministrazione prima di installare un impianto di videosorveglianza deve obbligatoriamente:

- stipulare un accordo con le OO.SS. locali;
- posizionare le telecamere verso le zone a rischio, evitando di collocarle in maniera unidirezionale sui lavoratori impegnati nella loro attività;
- informare i lavoratori della presenza delle telecamere con appositi cartelli;
- nominare un incaricato della gestione dei dati videoripresi;

Per tutto quanto sopra esposto e ritenendo violate anche le direttive del Garante della privacy che prevedono “proporzionalità del trattamento delle immagini rispetto agli scopi” si

**D I F F I D A**

la S.V. a rimuovere con urgenza le due telecamere installate nei giorni scorsi nel corridoio del piano terra.

In assenza di un positivo riscontro entro cinque giorni si annuncia fin da adesso che la scrivente O.S. oltre a ricorrere alla Commissione Arbitrale Regionale e al Garante della Privacy darà mandato al proprio studio legale per valutare gli estremi della condotta antisindacale sancita dall'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Nello spirito della più ampia collaborazione e nel rispetto degli obiettivi comuni tesi alla progressiva risoluzione delle problematiche si trasmette in allegato proposta di accordo, elaborata dalla scrivente O.S., in relazione a quanto sopra esposto.

In attesa di riscontro si porgono Cordiali Saluti

**Il Segretario Provinciale**  
**LEMMO DARIO**

# PROPOSTA DI

## ACCORDO SINDACALE SU INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

STIPULATO AI SENSI

dell'art. 4 comma 1 lett. "n" dell'Accordo Quadro Nazionale del 24.03.2004, dell'art. 4 della Legge n. 300 del 20.05.1970 e dell'art. 27 comma 1 lett "c" del D.P.R. n. 164 del 18.06.2002.

**IL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI LODI**

**E**

**LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI LOCALI**

**SAPPe, OSAPP, UIL-PA/PP, SINAPPE, CISL-FNS, UGL-PP, CGIL-FP/PP, FSA -CNPP**

Stipulano il presente Accordo

### **Art. 1**

#### **Campo di applicazione**

- Il presente Accordo disciplina l'installazione e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza presso la Casa Circondariale di Lodi in ottemperanza alla Legge n. 300 del 20.05.1970, al D.P.R. n. 164 del 18.06.2002 e all'Accordo Quadro Nazionale del 24.03.2004.
- Il presente Accordo rimarrà in vigore sino alla stipula di uno successivo.

### **Art. 2**

#### **Oggetto della videosorveglianza**

2. L'attività in esame consiste nella videosorveglianza da remoto ed in tempo reale, con relativa videoregistrazione, degli ambienti interni ed esterni della Casa Circondariale di Lodi da parte del personale della Polizia Penitenziaria che sarà aggiornato sulle modalità d'uso dei sistemi informatici.
3. Le immagini riprese dalle telecamere saranno visibili in diretta, in sincronia con la registrazione, nei seguenti posti di servizio: Sala Regia, Blocco interno sezioni, Blocco attività trattamentali e Ufficio del Comandante di Reparto.
4. Le telecamere per la videosorveglianza sono distribuite e posizionate come descritto nell'elenco allegato che è parte integrante del presente accordo.
5. Eventuali spostamenti delle telecamere, come anche l'installazione di ulteriori, dovranno essere concordate tra le parti stipulanti il presente accordo, al fine di verificare la corrispondenza con le previsioni del presente accordo e dell'art. 4 della Legge n. 300 del 20.05.1970.

### **Art. 3**

#### **Finalità**

1. L'utilizzo di apparecchiature per la videosorveglianza, nel rispetto delle normative vigenti in materia, ha il solo scopo di garantire il controllo dei detenuti e la sicurezza all'interno della Casa Circondariale di Lodi.
2. Si esclude il controllo a distanza, diretto o indiretto, dei dipendenti e del personale di Polizia Penitenziaria come previsto dall'art. 4 della Legge n. 300/1970 e le immagini riprese dalla videosorveglianza non potranno essere utilizzate a fini disciplinari o valutativi.

### **Art. 4**

#### **Conservazioni delle immagini**

1. La conservazione delle immagini è limitata ad un periodo di \_\_\_\_\_ giorni. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare, al momento prefissato, la cancellazione automatica da ogni supporto, mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

### **Art. 5**

#### **Ricerca e visualizzazione delle immagini registrate**

1. La visualizzazione delle immagini registrate può avvenire esclusivamente da parte di personale appositamente individuato tramite formale lettera di incarico e avviene nell'ambito delle necessità collegate all'attività di Polizia Giudiziaria, nonché alle indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria.
2. Le modalità di accesso alle immagini dovranno essere conformi alle prescrizioni di sicurezza previste dal Garante della Privacy nel provvedimento 8 aprile 2010.
3. Ogni visione delle immagini registrate dovrà risultare da apposito registro conservato in luogo riservato.

### **Art. 6**

#### **Norma conclusiva**

1. Per quanto non previsto ai punti precedenti, le parti rinviano integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui l'art. 4 della Legge n. 300/1970.
2. Il trattamento dei dati personali da parte della Direzione della Casa Circondariale di Lodi avverrà in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003) e successive disposizioni del garante.

**INGRESSO CASA CIRCONDARIALE DI LODI**  
dimostrazione dell'installazione dell'impianto di videosorveglianza





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ACCORDO NAZIONALE QUADRO D'AMMINISTRAZIONE  
PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL  
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA  
STIPULATO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, 7° COMMA, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195 E DELL'ARTICOLO  
24 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 GIUGNO  
2002, N. 164.

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificata dalla legge 16 ottobre 1991, n.321, e dal decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n.356;

Visto l'articolo 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000 n. 129;

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 395/95, 254/99 e 164/2002;

Visto l'articolo 24, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e

le Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; C.I.S.L. - F.P.S./P.P.; C.G.I.L. - F.P./P.P.; U.I.L. - P.A./P.P.; Si.N.A.P.Pe.;  
F.S.A. C.N.P.P. - Si.A.P.Pe. - U.G.L. /FNP; Si.A.L.Pe. - A.S.I.A.; S.A.G. - P.P.

stipulano il presente Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione:



# Ministero della Giustizia

b) per la parte sindacale, dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo di cui al D.P.R. n.164/2002.

## Art. 4

Sistema di partecipazione, informazione ed esame.

1. L'Amministrazione, prima di procedere all'esame sia a livello centrale che periferico, previsto dall'art. 26 del DPR 18 giugno 2002, n.164, fornisce alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, con congruo anticipo, tutte le informazioni e la relativa documentazione riguardanti:

- a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio. E' fatto salvo quanto disposto all'art. 8, commi 4 e 5 del presente accordo;
- b) la mobilità esterna del personale a domanda (solo a livello centrale) e la mobilità interna anche temporanea a domanda e/o d'Ufficio;
- c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
- d) l'applicazione del riposo compensativo;
- e) la programmazione di turni di reperibilità;
- f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro (a livello centrale e periferico);
- g) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
- h) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
- i) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alle previsioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626;
- l) la definizione delle dotazioni organiche;
- m) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di svolgimento dei concorsi (solo a livello centrale);
- n) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli Uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro (a livello



# Ministero della Giustizia

centrale, ma anche periferico nel caso si tratti di progetti da realizzarsi in sede periferica).

2. L'informazione preventiva è fornita dal titolare dell'Ufficio, Istituto o Servizio competente ad emanare gli atti.
3. Trasmessa l'informazione preventiva, l'Amministrazione fissa un incontro che avrà inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della informativa da parte delle OO.SS. per l'esame delle predette materie. Tale incontro si conclude nel termine tassativo di quindici giorni.
4. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le OO.SS. non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
5. Decorsi tali termini l'Amministrazione assume le proprie autonome definitive determinazioni tranne che sulle materie indicate come oggetto di contrattazione decentrata nel presente accordo. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale devono risultare le posizioni delle parti in ordine alle materie oggetto di esame.
6. Il numero dei rappresentanti di ciascuna delegazione sindacale non dovrà superare le tre unità.
7. Relativamente ai provveditorati di Torino, Padova e Pescara, sarà cura dei Provveditori, dei Direttori degli Istituti, Uffici o Servizi far pervenire le convocazioni alle segreterie territoriali di ciascuna regione di riferimento al fine di consentire alle OO.SS., l'individuazione dei componenti della delegazione che solo per detti provveditorati sarà composta da un massimo di quattro unità; analogamente per i Centri per la Giustizia Minorile che accorpano più regioni.

## Art. 5

### Prerogative delle Organizzazioni sindacali

1. L'Amministrazione assicura alle organizzazioni sindacali una costante e tempestiva informazione su tutte le questioni che possano interessare il personale di polizia penitenziaria, e consegna mensilmente a ciascuna organizzazione sindacale l'elenco nominativo dei propri iscritti. Analoga informazione è fornita dai responsabili degli uffici, istituti penitenziari e servizi periferici.
2. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre nei luoghi accessibili a tutto il



# Ministero della Giustizia

Art.21

Norma conclusiva

Sono fatte salve le previsioni degli Accordi Quadro sottoscritti rispettivamente il 24 luglio 1996 e 31 luglio 2000 non in contrasto né innovate con le presenti disposizioni.

Roma, li 24 marzo 2004

Il Ministro della Giustizia

*M. M.*

Le Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe.

*M. M. P.*

O.S.A.P.P.

C.I.S.L.- F.P.S./P.P.

*F. P. M.*

U.I.L.- P.A./P.P.

*U. I. L.*

C.G.I.L.- F.P./P.P.

*C. G. I. L.*

S.I.N.A.P.Pe.

*S. I. N. A. P. P.*

F.S.A. C.N.P.P. - Si.A.P.Pe. - U.G.L. /FNP

*F. S. A.*

Si. A.L. Pe.- A.S.I.A.

*S. I. A. L. P. e.*

S.A.G. -P.P.

*S. A. G.*

*M. M.*